Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 9 maggio 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

Regione Basilicata

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 126 DEL 9 MAGGIO 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 23: **Valdadige, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni « 5,50 % - 1961 » sorteggiate il 21 aprile 1981. — **I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni « 10 % - 1976-1986 » sorteggiate il 13 aprile 1981. — **Giacomo Val - Officine di stampaggio e lavorazioni meccaniche, società per azioni, in Rivara Canavese:** Obbligazioni sorteggiate il 21 gennaio 1981. — **Sarom finanziaria, società per azioni, in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 27 aprile 1981. — **Montedison, società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni « Montecatini 5,50 % - Emissione 1961 ». — **Banco di Napoli - Direzione generale, in Napoli:** Obbligazioni « 13 % - 1980-1985 » sorteggiate il 27 aprile 1981. — **Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo:** Obbligazioni « 6 % - 1966-1986 » sorteggiate il 4 maggio 1981. — **Poligrafico Roggero e Tortia, società per azioni, in Beinasco:** Obbligazioni sorteggiate il 21 aprile 1981.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 24: **Credito navale, sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 aprile 1981. — **Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'8 aprile 1981. — **Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1981.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **1026.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica in Crema.

N. 1026. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Crema (Cremona), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico industriale per la meccanica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1981
Registro n. 37 *Istruzione, foglio n.* 400

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980, n. **1131.**

Assegnazione di quattro posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare l'art. 5;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduta la legge 25 novembre 1971, n. 1042;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 9;

Considerato che il personale non docente universitario con incarico a tempo indeterminato, conferito ai sensi della suddetta legge n. 1042/1971, il quale alla data di entrata in vigore della legge n. 808/1977 non aveva maturato il prescritto triennio di servizio a carico dei bilanci universitari, viene immesso in ruolo, con effetto dalla stessa data, nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto;

Considerato, altresì, che la predetta immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti, riservati al personale di cui trattasi ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 766/1973;

Tenuto conto che presso l'Università di Camerino prestano servizio quattro tecnici laureati incaricati, aventi diritto all'immissione in ruolo ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, primo comma, della più volte citata legge n. 808/1977;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare al suddetto ateneo quattro posti di ruolo di tecnico laureato degli istituti scientifici universitari, riservati per l'immissione in ruolo di altrettante unità di personale incaricato a tempo indeterminato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

I quattro posti di tecnico laureato, indicati nelle premesse sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Centro di calcolo . . . . posti n. 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di anatomia ed istologia . . . » 1

istituto di igiene . . . . » 1

Scuola di specializzazione in analisi chimico-cliniche . . . . » 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1981
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980, n. **1132.**

Assegnazione di dodici posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare l'art. 5;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduta la legge 25 novembre 1971, n. 1042;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 9;

Considerato che il personale non docente universitario con incarico a tempo indeterminato, conferito ai sensi della suddetta legge n. 1042/1971, il quale alla data di entrata in vigore della legge n. 808/1977 non aveva maturato il prescritto triennio di servizio a carico dei bilanci universitari, viene immesso in ruolo, con effetto dalla stessa data, nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto;

Considerato, altresì, che la predetta immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti, riservati al personale di cui trattasi ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 766/1973;

Tenuto conto che presso l'Università di Genova prestano servizio dodici tecnici laureati incaricati, aventi diritto all'immissione in ruolo ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, primo comma, della più volte citata legge n. 808/1977;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare al suddetto ateneo dodici posti di ruolo di tecnico laureato degli istituti scientifici universitari, riservati per l'immissione in ruolo di altrettante unità di personale incaricato a tempo indeterminato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

I dodici posti di tecnico laureato, indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Sezione autonoma centro elaborazione meccanografica . . . . posti n. 7
Centro di calcolo . . . . » 1
Divisione servizi tecnici . . . . » 2

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di scienze fisiche . . . . » 1

Facoltà di ingegneria:

istituto di meccanica applicata alle macchine . . . . » 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1981
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1981, n. **182.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio di Padova, in Siracusa.

N. 182. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Siracusa 16 luglio 1977, integrato con due dichiarazioni datate 10 dicembre 1978 e 30 ottobre 1979, relativo all'erezione della parrocchia di S. Antonio di Padova, in Siracusa.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1981
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1981, n. **183.**

Autorizzazione ad accettare un legato a favore dello Stato.

N. 183. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene autorizzata l'accettazione a favore dello Stato del legato, consistente in una raccolta di ventiquattro dipinti di autori celebri della scuola italiana, i quali rivestono un importante interesse artistico e storico, disposto dalla sig.na Maria Del Rosario Calandrelli con testamento pubblico 14 dicembre 1976, pubblicato in data 21 gennaio 1977, n. 30710 di repertorio, a rogito dott. avv. Arrigo Luca, notaio in Bologna, da destinare alla Pinacoteca nazionale di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1981
Registro n. 8 *Beni culturali, foglio n.* 112

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1981, n. **184.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa cattedrale di Ascoli Satriano.

N. 184. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa cattedrale di Ascoli Satriano (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1981
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1981, n. **185.**

Autorizzazione al gabinetto scientifico letterario G. P. Vieusseux, in Firenze, ad accettare una donazione.

N. 185. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1981, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, il gabinetto scientifico letterario G. P. Vieusseux, in Firenze, viene autorizzato ad accettare la donazione disposta dai signori ing. Ginolo Ginori Conti, Adriana Ginori Conti in Aloisi, Maria Floriana Ginori Conti in Lanza, Andreola Ginori Conti in Sersale, con atto pubblico 3 aprile 1980, n. 72894/4452 di repertorio, a rogito dott. Vasco Bartoli, notaio in Firenze, registrato a Firenze in data 14 aprile 1980, n. 4526.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1981
Registro n. 8 *Beni culturali, foglio n.* 400

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, concernente « Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 22 aprile 1981, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 8, ultimo comma, dove è scritto: « ... efficienza operativa *dell'*Azienda ... », leggasi: « ... efficienza operativa *all'*Azienda ... »;

all'art. 12, dove è scritto: « In caso di *accertata* irregolarità o deficienze ... », leggasi: « In caso di *accertate* irregolarità o deficienze ... »;

all'art. 31, secondo comma, dove è scritto: « ... legge *24* maggio 1970, n. 300 ... », leggasi: « ... legge *20* maggio 1970, n. 300 ... »;

all'art. 33, secondo comma, dove è scritto: « ... nonché di *quella* dell'Azienda autonoma ... », leggasi: « ... nonché di *quello* dell'Azienda autonoma ... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1981.

Individuazione dei comuni disastrati delle regioni Basilicata e Campania e dei comuni danneggiati della regione Puglia, ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito nella legge 15 aprile 1981, n. 128.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, commi primo e secondo, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, come sostituito con legge di conversione 15 aprile 1981, n. 128;

Ritenuto che non debbano essere compresi nell'elenco dei comuni disastrati quelle comunità nei confronti delle quali l'effetto del sisma si è rivelato di proporzioni tali da non consentire di considerare distrutta la collettività comunale nel suo tessuto urbanistico e socio-economico, salve in ogni caso nei confronti dei singoli danneggiati le provvidenze indicate dal decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito con modificazioni in legge 15 aprile 1981, n. 128;

Visti gli atti acquisiti;

Decreta:

Art. 1.

Sono considerati « disastrati », ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito con modificazioni in legge 15 aprile 1981, n. 128, i seguenti comuni:

Provincia di Avellino:

1) Avellino (limitatamente al centro storico delimitato ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10);
2) Bisaccia;
3) Calabritto;
4) Calitri;
5) Caposele;
6) Conza della Campania;
7) Lioni;
8) Morra De Sanctis;
9) Salza Irpina;
10) Sant'Angelo dei Lombardi;
11) San Mango sul Calore;
12) San Michele di Serino;
13) Sant'Andrea di Conza;
14) Senerchia;
15) Solofra;
16) Sorbo Serpico;
17) Teora;
18) Torella de' Lombardi.

Provincia di Potenza:

1) Balvano;
2) Bella;
3) Brienza;
4) Castelgrande;
5) Muro Lucano;
6) Pescopagano;
7) Potenza (limitatamente al centro storico delimitato ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10);
8) Ruvo del Monte;
9) Vietri di Potenza.

Provincia di Salerno:

1) Castelnuovo di Conza;
2) Colliano;
3) Laviano;
4) Ricigliano;
5) Romagnano al Monte;
6) Salvitelle;
7) San Gregorio Magno;
8) Santomenna;
9) Valva.

Art. 2.

Sono considerati danneggiati i seguenti comuni della regione Puglia, in provincia di Foggia:

1) Accadia;
2) Anzano di Puglia;
3) Ascoli Satriano;
4) Bovino;
5) Candela;
6) Castelluccio dei Sauri;
7) Celle di San Vito;
8) Faeto;
9) Monteleone di Puglia;
10) Panni;
11) Rocchetta Sant'Antonio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà seguito dal provvedimento di cui al sesto comma dell'art. 1 del decreto legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito con modificazioni in legge 15 aprile 1981, n. 128.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1981

Il Presidente: FORLANI

(2745)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 17 ottobre 1980.

Modificazioni ai ritmi di tassazione del traffico teleselettivo internazionale ed intercontinentale.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento telefonico internazionale (Ginevra 1973), richiamato dalla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973 e resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visto l'avviso D. 300 R del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico che indica i criteri per la determinazione delle quote di ripartizione e delle tasse di percezione per le relazioni telefoniche tra i paesi europei e del bacino del Mediterraneo;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 27 giugno 1978, con il quale viene fissato il controvalore del franco oro in lire italiane;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 31 dicembre 1979, relativo alle tariffe telefoniche per le relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 31 dicembre 1979, relativo alla ristrutturazione delle tariffe telefoniche internazionali del regime extraeuropeo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1976, n. 800;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1979, n. 667;

Vista la decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 850 del 4 ottobre 1980 con cui viene annullato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1979, n. 667;

Considerato che in conseguenza della suddetta decisione il valore dell'impulso di tassazione previsto in L. 65 dal decreto del Presidente della Repubblica n. 667 deve essere sostituito da quello di L. 50 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 800 richiamato in preambolo;

Riconosciuta quindi la necessità di modificare, per il servizio telefonico automatico internazionale, i ritmi di tassazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1979 - Tariffe telefoniche per le relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo è sostituito dal seguente:

La tariffa (tassa di percezione) per le comunicazioni teleselettive, per ciascuna delle zone di tassazione di cui all'art. 2 e salvo quanto previsto dai commi successivi, si applica mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
I	1	9"
II	1	6"
III	1	4,5"
IV	1	4"
V	1	3"

Nei casi in cui per motivi tecnici non sia ovunque applicabile il ritmo di impulsi corrispondenti ad una zona tariffaria, tutte le comunicazioni in partenza dall'Italia verso i Paesi compresi in tale zona verranno assoggettate alla tariffa corrispondente alla zona immediatamente precedente.

Per le comunicazioni teleselettive tra:

a) i distretti telefonici di Arona, Baveno, Bergamo, Breno, Busto Arsizio, Chiavenna, Clusone, Como, Domodossola, Lecco, Menaggio, Milano, Monza, Novara, Salò, S. Pellegrino, Seregno, Sondrio, Treviglio e Varese da una parte e i gruppi di reti svizzere di Bellinzona, Faido, Locarno e Lugano dall'altra;

b) i distretti telefonici di Bolzano, Bressanone, Brunico e Merano da una parte ed i gruppi di reti svizzere di Coira, Davos, Ilans, Sergans, S. Moritz e Scuol dall'altra;

c) i distretti telefonici di Gorizia e Trieste da una parte ed i gruppi di reti dei compartimenti di Lubiana e di Rijeka ex Fiume dall'altra,

salvo che non sia prevista una tariffa di frontiera di cui al successivo art. 7, si applica una tariffa preferenziale mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di un impulso di conteggio ogni 10,5 secondi, oltre quello alla risposta dell'utente chiamato.

Per le comunicazioni effettuate tramite operatrice tra gli stessi distretti, si applica una tariffa pari a L. 300 per minuto.

Le tariffe di cui al precedente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 7 per minuto.

Art. 2.

L'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1979 - Ristrutturazione delle tariffe telefoniche internazionali del regime extraeuropeo, è sostituito dal seguente:

La tariffa (tassa di percezione) per le comunicazioni teleselettive, per le relazioni telefoniche di cui alla I, II e III zona di tassazione di cui all'art. 2, si applica mediante l'invio di impulsi di conteggio al contatore dell'abbonato richiedente secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
I	1	1,50
II	1	1,50
III	1	1,15

La tariffa ridotta (tassa di percezione), per le comunicazioni teleselettive per le stesse relazioni telefoniche di cui al comma precedente e per le fasce orarie di cui al terzo comma del precedente art. 3, si applica mediante l'invio di impulsi di conteggio al contatore dell'abbonato richiedente secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
I	1	2,00
II	1	2,00
III	1	1,40

Le tariffe (tasse di percezione) per le comunicazioni teleselettive sia normali sia ridotte con la Somalia sono assoggettate al trattamento tariffario delle relazioni della I zona.

Il valore di ciascun impulso è quello fissato dalle disposizioni in vigore per la tassazione delle comunicazioni urbane ed interurbane teleselettive.

Gli importi delle tariffe di cui ai precedenti commi sono comprensivi della soprattassa di cui all'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 7 per minuto.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ha effetto dal 7 ottobre 1980.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
DARIDA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1981
Registro n. 11 *Poste, foglio n.* 7

(2631)

DECRETO 14 novembre 1980.

Modificazioni ai ritmi di tassazione del traffico teleselettivo internazionale ed intercontinentale.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento telefonico internazionale (Ginevra 1973), richiamato dalla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973 e resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visto l'avviso D. 300 R. del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico che indica i criteri per la determinazione delle quote di ripartizione e delle tasse di percezione per le relazioni telefoniche tra i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 27 giugno 1978, con il quale viene fissato il controvalore del franco oro in lire italiane;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 31 dicembre 1979, relativo alle tariffe telefoniche per le relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 31 dicembre 1979, relativo alla ristrutturazione delle tariffe telefoniche internazionali del regime extraeuropeo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1979, n. 667;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1980 con il quale è stato modificato l'art. 4 dei decreti ministeriali 30 dicembre 1979 relativi alle « Tariffe telefoniche per le relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo » e alla « Ristrutturazione delle tariffe telefoniche internazionali del regime extraeuropeo » e ciò in conseguenza della decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 850 in data 4 ottobre 1980 che ha annullato il citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1979, n. 667;

Vista l'ordinanza della quinta sezione del Consiglio di Stato del 17 ottobre 1980 con cui viene dichiarata la sospensione della esecuzione della predetta decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio;

Riconosciuta quindi la necessità di ripristinare i ritmi di tassazione indicati all'art. 4 dei decreti ministeriali 30 dicembre 1979 sopra richiamati;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

E' abrogato con effetto dal 18 ottobre 1980 il decreto ministeriale 17 ottobre 1980 e, pertanto, tornano integralmente in vigore, dalla stessa data del 18 ottobre 1980, i decreti ministeriali relativi alle « Tariffe telefoniche per le relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo » e alla « Ristrutturazione delle tariffe telefoniche internazionali del regime extraeuropeo » del 30 dicembre 1979.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1980

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1981
Registro n. 11 *Poste, foglio n.* 8

(2632)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati
nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1027/81 del Consiglio, del 9 aprile 1981, relativo al regime commerciale applicabile agli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico che non abbiano ratificato la seconda convenzione ACP-CEE il 1° gennaio 1981.

Regolamento (CEE) n. 1028/81 del Consiglio, del 9 aprile 1981, concernente l'applicazione della decisione n. 1/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE, che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare del Malawi e del Kenia per quanto riguarda taluni articoli da pesca (mosche per la pesca).

Regolamento (CEE) n. 1029/81 del Consiglio, del 9 aprile 1981, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1767/77, (CEE) n. 828/78 e (CEE) n. 938/79 nonché i regolamenti (CEE) n. 1769/77 e (CEE) n. 831/78 relativi rispettivamente alla fornitura di latte scremato in polvere e di sostanze grasse del latte nel quadro dei programmi di aiuto alimentare a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati.

Regolamento (CEE) n. 1030/81 della commissione, del 15 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1031/81 della commisione, del 15 aprile 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1032/81 della commissione, del 15 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1033/81 della commissione, del 15 aprile 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1034/81 della commissione, del 15 aprile 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1035/81 della commissione, del 15 aprile 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1036/81 della commissione, del 15 aprile 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 1037/81 della commissione, del 15 aprile 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1038/81 della commissione, del 15 aprile 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1039/81 della commissione, del 15 aprile 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1040/81 della commissione, del 15 aprile 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 1041/81 della commissione, del 15 aprile 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1042/81 della commissione, del 15 aprile 1981, che abroga il regolamento (CEE) n. 1794/80 che sospende la fissazione periodica delle restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1043/81 della commissione, del 15 aprile 1981, che sopprime il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1044/81 della commissione, del 15 aprile 1981, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Belgio, in Italia, in Lussemburgo e nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 1045/81 della commissione, del 15 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1046/81 della commissione, del 15 aprile 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 105 *del* 16 *aprile* 1981.

(112/C)

Regolamento (CEE) n. 1047/81 della commissione, **del 15 aprile** 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 902/81, che fissa **gli** *importi compensativi monetari, nonché taluni coefficienti e tassi* necessari per la loro applicazione.

Pubblicato nel n. L 109 *del* 18 *aprile* 1981.

(113/C)

Regolamento (CEE) n. 1048/81 della commissione, del 21 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1049/81 della commissione, del 21 aprile 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1050/81 della commissione, del 15 aprile 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina.

Regolamento (CEE) n. 1051/81 della commissione, del 21 aprile 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1052/81 della commissione, del 21 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1053/81 della commissione, del 21 aprile 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 996/81 della commissione, dell'8 aprile 1981, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 104 del 15 aprile 1981.

Pubblicati nel n. L 110 *del* 22 *aprile* 1981.

(114/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 1981, sentito il parere del Ministero del tesoro, a decorrere dal 1° luglio 1980, l'indennità di carica spettante al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche è stata determinata come segue:

compenso annuo lordo, per l'attività svolta, pari al trattamento economico iniziale del direttore generale dell'ente stesso, maggiorato del 20 %;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previsti per legge o per regolamento, pari a L. 50.000.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per la medesima giornata.

(2638)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente della Banca del monte di credito di Pavia - Monte di credito su pegno di Pavia

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1981, registro n. 10, foglio n. 114, su proposta del Ministro del tesoro, l'avv. Giuseppe Burtulla è nominato presidente della Banca del monte di credito di Pavia - Monte di credito su pegno di Pavia, con sede in Pavia, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

(2670)

Abilitazione di aziende di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico 18 aprile 1981 le seguenti aziende di credito sono state abilitate a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343:

Banca anonima di credito, con sede legale in Torino;

Banca di credito popolare, soc. coop. per az. a r.l., con sede legale in Torre del Greco (Napoli).

(2642)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale in data 11 aprile 1981 concernente la determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, delle condizioni e delle modalità di funzionamento dei conti aperti presso le tesorerie dello Stato da parte degli enti del settore pubblico allargato di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1981, all'art. 1, primo comma, la data della *Gazzetta Ufficiale* n. 76, erroneamente indicata in *13* marzo 1979, dev'essere rettificata in *17* marzo 1979.

(2671)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Inizio delle procedure regolamentari relative alla nomina di medici di riparto delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 8 del 30 aprile 1981 è data comunicazione delle procedure regolamentari per la nomina di medici di riparto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Le norme per la partecipazione alle procedure suddette sono contenute nell'« Avviso » pubblicato nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(2608)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a trentacinque posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Grosseto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI GROSSETO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;
Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni;
Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;
Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;
Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a trentacinque posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Grosseto.

Il 10% di tali posti, pari a tre, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed al coniuge superstite del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, elevata a 45 in favore del coniuge superstite del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di 1° grado;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Grosseto, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani ed i coniugi superstiti del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. I coniugi superstiti del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Grosseto in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori a quello previsto dall'art. 2 lettera *e*) del presente bando. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Grosseto, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A., operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatori d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, i carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Grosseto.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma di istruzione secondaria di primo grado rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Grosseto e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal predetto bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria con ordinanza del direttore provinciale e saranno tenuti ad indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio, provvedendo entro sessanta giorni a trasferirvi la propria residenza, pena cancellazione dall'elenco suddetto.

L'Amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per le sostituzioni del personale di cui alla ex tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattie ed altre cause, nonché per la copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico previsto al personale non di ruolo, ai sensi dell'art. 21, lettera *b)*, della legge 3 aprile 1979, n. 101, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata alla delegazione regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Grosseto, addì 12 gennaio 1981

Il direttore provinciale: MASTRANGELI

Registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Firenze, addì 16 *marzo* 1981
Registro n. 2 *Poste, foglio n.* 298

ALLEGATO A

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Grosseto

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . il . . . . residente in . . . . . . via . . . . . n. . . . provincia di . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a trentacinque posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni con ordinanza 12 gennaio 1981.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale coniuge superstite di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . . . il . . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto ed i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato abile arruolato gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(2647)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a venticinque posti nel profilo professionale di segretario (quarta categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Palermo.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a venticinque posti nel profilo professionale di segretario in prova (quarta categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1980, n. 1847, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1980, registro n. 4, Trasporti, foglio n. 55, avrà luogo in Palermo alle ore 8 del giorno 24 maggio 1981 nelle sedi appresso indicate:

istituto tecnico per geometri « F. Juvara », via Ingegneros, 33;

liceo ginnasio « Umberto I », via Parlatore;

istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via E. Fazio, 1, traversa via F. Ferri;

I.P.S.I.A., via Leonardo da Vinci, 364;

istituto tecnico commerciale « F. Ferrara », via Sgarlata, 11;

liceo scientifico « G. Galilei », via Danimarca, 59, traversa viale Strasburgo;

I.P.S.I.A., viale Michelangelo, 2020.

(2712)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione (terza categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Genova.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione in prova (terza categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1000, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3, Trasporti, foglio n. 56, avrà luogo in Genova alle ore 8 del giorno 24 maggio 1981 nelle sedi appresso indicate:

liceo ginnasio statale « A. Doria », via A. Diaz, scalinata Milite Ignoto, 2;

liceo scientifico statale « G.D. Cassini », via Galata, 34/c;

istituto tecnico statale « G.C. Abba », vico Chiusone, 1 (Genova-Sampierdarena);

istituto tecnico industriale « G. Galilei », piazza Sopranis, 5;

liceo scientifico statale « E. Fermi », via Ulanowski, 56 (Genova-Sampierdarena);

scuola media statale « G. Parini », via Archimede, 46;

istituto tecnico industriale « G. Giorgi », via Timavo, 63;

scuola media statale « Luca Cambiaso », via Luca Cambiaso;

istituto nautico « San Giorgio » succursale, corso Galileo Galilei, 7;

istituto tecnico commerciale « Vittorio Emanuele II », largo Zecca, 4.

(2713)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di gastroenterologia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di gastroenterologia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di gastroenterologia, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Ricci Giovanni, nato a Roma il 25 novembre 1946 . . . . punti 100 su 100
Crotta Sergio, nato a Ivrea il 9 gennaio 1947 . . . . » 98 »
Massucci Mauro, nato a Roma il 20 agosto 1948 . . . . » 98 »
Biagi Paolo, nato a Roma il 7 agosto 1948 . . . . » 95 »
De Santis Francesco, nato a Bari il 17 dicembre 1948 . . . . » 92 »
Savarino Vincenzo, nato a Bolzano il 26 marzo 1947 . . . . » 92 »
Colombo Enrico, nato a Concorezzo il 29 agosto 1948 . . . . » 90 »
Pallone Francesco, nato a Camerino il 1° agosto 1945 . . . . » 90 »
Satta Andrea Ercole, nato ad Orosei il 20 dicembre 1946 . . . . » 90 »
Mazzuca Luigi, nato a Carolei il 15 novembre 1945 . . . . » 85 »
Lazzaroni Marco, nato a Milano il 17 agosto 1948 . . . . » 80 »
Minenna Maria Filomena, nata a Bitonto il 1° dicembre 1946 . . . . » 80 »
Ferrari Alberto, nato a Modena il 4 ottobre 1948 . . . . » 78 »
Lesi Carlo, nato a Bologna l'8 maggio 1947 . . . . » 78 »
Freddara Umberto, nato ad Ancona il 20 novembre 1948 . . . . » 76 »
Rubbiani Claudio, nato a Modena il 5 luglio 1948 . . . . » 76 »
Ferrara Aldo, nato a Filighera il 17 aprile 1948 . . . . » 75 »
Iaquinto Gaetano, nato a Napoli il 18 giugno 1945 . . . . » 75 »
Petrillo Maddalena, nata a Pozzuoli il 28 febbraio 1946 . . . . » 75 »
Loriga Francesco, nato a Sassari il 14 settembre 1941 . . . . » 74 »
Franceschi Fabio, nato a S. Arcangelo di Romagna il 3 febbraio 1944 . . . . . » 72 »
Stortini Ezio, nato a Chianciano Terme il 1° agosto 1948 . . . . » 72 »
Vanni Armando, nato a Sommariva del Bosco il 9 dicembre 1947 . . . . . » 72 »
Mansi Carlo, nato a Ricigliano il 29 luglio 1942 . . . . » 70 »
Nicolis Alberto, nato a Vigasio il 1° settembre 1943 . . . . » 70 »
Santini Bruna, nata a Orciano il 27 ottobre 1945 . . . . » 70 »
Sergio Alessandro, nato a Fano il 23 dicembre 1938 . . . . » 70 »
Stoppino Vincenzo, nato a Lucera il 20 agosto 1947 . . . . » 70 »
Zacchino Marinella, nata a Taranto il 4 febbraio 1948 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1981

Il Ministro: ANIASI

(2542)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 30 gennaio 1981, n. 8.

Modifiche ed integrazioni alla legge approvata dall'assemblea regionale nella seduta del 13 novembre 1980, recante provvedimenti per l'inserimento delle giovani leve del lavoro nella pubblica amministrazione e nelle attività produttive e sociali. Nuove norme per la formazione professionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 31 *gennaio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE RECANTE PROVVEDIMENTI PER L'INSERIMENTO DELLE GIOVANI LEVE DEL LAVORO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SOCIALI.

Art. 1.

Alla legge approvata dall'assemblea regionale nella seduta del 13 novembre 1980, recante provvedimenti per l'inserimento delle giovani leve del lavoro nella pubblica amministrazione e nelle attività produttive e sociali, sono apportate le integrazioni e modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

I primi tre commi dell'art. 6 sono così sostituiti:

« I contratti e le convenzioni stipulati ai sensi delle disposizioni legislative statali e regionali concernenti l'occupazione giovanile, qualora si tratti di soci di cooperative o giovani associati, che siano addetti all'esecuzione di progetti approvati e finanziati dalla Regione o dallo Stato entro il 30 aprile 1980, sono prorogati, con onere a carico della Regione, fino al 31 dicembre 1981 e comunque non oltre l'approvazione delle graduatorie di cui all'art. 7, se anteriore alla stessa data.

I contratti e le convenzioni suddette ed i conseguenti avviamenti al lavoro restano, in ogni caso, validi a tutti gli effetti, nei limiti dei progetti effettivamente realizzati o in corso o delle prestazioni lavorative effettivamente rese ».

Art. 3.

Nel primo comma dell'art. 4, l'inciso: « in servizio alla data del 30 aprile 1980 » è sostituito con il seguente: « in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 4.

Il quinto comma dell'art. 7 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, è sostituito con il seguente:

« Gli iscritti nella seconda graduatoria, già soci di cooperative, fino all'immissione nei ruoli organici continuano ad essere utilizzati ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 26-*quater* della legge 29 febbraio 1980, n. 33 ».

Titolo II

NORME PER LA TRASFORMAZIONE PROFESSIONALE DI PARTICOLARI CATEGORIE

Art. 5.

Nel quadro dell'avviato trasferimento di competenza dallo Stato in applicazione delle norme di attuazione dello statuto siciliano e della politica di trasferimento agli enti locali di competenze e funzioni amministrative regionali, e nell'intento di promuovere idonei strumenti di qualificazione professionale nel campo amministrativo per l'accesso alle singole amministrazioni, il presidente della Regione, d'intesa con l'assessore regionale per gli enti locali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonchè le associazioni di rappresentanza degli enti locali maggiormente rappresentative, a livello regionale, predispone, in via sperimentale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un progetto, della durata di un anno, strutturato per settori e livelli professionali, finalizzato alla qualificazione professionale per l'accesso all'amministrazione regionale, agli enti locali e agli enti, aziende ed istituti pubblici, comunque denominati, soggetti alla loro vigilanza e tutela.

Il progetto è predisposto tenuto conto anche delle eventuali esigenze prospettate dalle amministrazioni locali con riferimento alle previste ristrutturazioni delle proprie piante organiche, nonchè della migliore organizzazione delle nuove funzioni trasferite o delegate alla Regione e agli enti locali.

Il suddetto progetto si attua mediante corsi di qualificazione della durata di sei mesi per i soggetti di cui al successivo art. 7 e, per il rimanente periodo, mediante l'utilizzazione dei soggetti medesimi presso le amministrazioni ed enti di cui al presente articolo, per compiti attinenti alla formazione professionale.

Art. 6.

Entro trenta giorni dalla predisposizione del progetto, il presidente della Regione, con proprio decreto, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, provvede all'istituzione dei corsi di qualificazione su base provinciale, determinando il numero dei corsi e dei partecipanti a ciascun corso, le modalità di ammissione e di svolgimento dei medesimi e la loro finalizzazione, nonchè i criteri per la composizione del collegio docente, che sarà costituito da docenti universitari e medi e da funzionari dell'amministrazione regionale con qualifica non inferiore a dirigente.

Con lo stesso provvedimento vengono determinate le unità da utilizzare presso ciascuna amministrazione od ente ed i criteri per l'assegnazione alle suddette amministrazioni od enti.

Art. 7.

Alle attività di formazione e lavoro previste dal progetto di cui al precedente art. 5 sono ammessi coloro che hanno frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'art. 25 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e che hanno superato l'esame finale di idoneità ivi previsto e gli iscritti nelle liste speciali di collocamento di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, dei quali le commissioni provinciali per l'artigianato si siano avvalse ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 53, in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125.

Per il periodo di frequenza ai corsi, ai partecipanti è corrisposto un trattamento economico pari a L. 3.000 per ora-corso, al netto delle ritenute.

Per il rimanente periodo di utilizzazione presso le amministrazioni ed enti agli stessi è corrisposto un trattamento corrispondente a quello iniziale previsto per i dipendenti della stessa amministrazione od ente, adibiti a mansioni identiche od analoghe, ridotto in proporzione dell'orario di servizio effettivamente prestato.

Art. 8.

A conclusione del progetto di cui all'art. 5 i soggetti indicati al precedente art. 7 sono ammessi a sostenere un esame finale consistente in una prova scritta e in un colloquio vertente sulle materie oggetto dell'attività di formazione e lavoro. Le commissioni esaminatrici sono nominate e composte nei modi previsti dall'art. 5 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125.

(*Si omettono gli articoli* 9, 10 *e* 11 *in quanto impugnati, ai sensi dell'art.* 28 *dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 12.

Nell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, è aggiunto il seguente inciso: « nonchè di attività zootecniche e di allevamento delle specie animali minori ».

Art. 13.

Nell'art. 29 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, sono soppresse le parole: «art. 8, ultimo comma».

Art. 14.

Il n. 2) del primo comma dell'art. 10 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, è sostituito dal seguente:

«2) contributi in conto capitale nella misura prevista dalla legislazione vigente o, in mancanza, nella misura del 60 per cento della spesa ammessa, per la realizzazione delle iniziative connesse all'attuazione dei progetti di sviluppo nei terreni ottenuti in concessione o dei quali abbiano acquisito comunque la disponibilità e concernenti le opere di miglioramento fondiario, l'acquisto di macchine ed attrezzi e di ogni altra dotazione aziendale necessaria, ivi compreso l'acquisto di bestiame bovino, ovino, suino e di altre specie animali minori»

Art. 15.

Il n. 1) dell'art. 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, è sostituito dal seguente:

«1) contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa, occorrente per la realizzazione delle iniziative connesse all'attuazione dei progetti approvati, ivi compreso l'acquisto di macchinari e di attrezzature, il rilevamento, la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento delle strutture esistenti comunque necessarie e l'eventuale acquisto di aree pertinenti. Resta ferma l'integrazione prevista dal successivo art. 24».

Art. 16.

Il comitato tecnico amministrativo di cui all'art. 19 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, è integrato con la presenza del direttore generale dell'IRCAC.

Art. 17.

Dopo il penultimo comma dell'art. 17 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, è aggiunto il seguente:

«L'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare direttamente all'ente che dovrà prestare la garanzia fidejussoria di cui al comma precedente il relativo costo, recuperandolo dall'ammontare dell'anticipazione».

Art. 18.

Fatte salve le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, nonché quelle di cui al titolo II della presente legge ed in relazione a quanto previsto dal ventesimo comma dell'art. 5 della legge 8 gennaio 1979, n. 3, nei bandi di pubblici concorsi indetti nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge dalle amministrazioni e dagli enti indicati nel primo comma del precedente art. 5, relativi ognuno ad un numero di posti superiore a due, un terzo dei posti stessi è riservato ai giovani già iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, che partecipino ai concorsi possedendo ogni requisito richiesto e conseguano l'idoneità.

Art. 19.

L'amministrazione regionale è tenuta ad assumere nei posti disponibili delle qualifiche amministrative e tecniche gli idonei dei relativi concorsi già celebrati le cui graduatorie siano state approvate non anteriormente ad un biennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. All'assunzione nelle corrispondenti qualifiche del ruolo amministrativo degli idonei può procedersi anche se le relative graduatorie riguardano concorsi per qualifiche tecniche, purchè gli interessati siano in possesso dei titoli di studio richiesti.

Art. 20.

Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge approvata dall'assemblea regionale il 13 novembre 1980:

art. 2, primo comma, limitatamente all'inciso: «nonché dell'art. 1 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 53»;

art. 2, quinto comma, limitatamente all'inciso: «i giovani dichiarati idonei agli esami finali dei corsi di cui all'art. 25 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e al terzo comma dell'art. 78 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, nonchè i giovani assunti in virtù dell'art. 1 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 53»;

art. 3, primo comma, limitatamente all'inciso: «o, per i giovani di cui all'art. 25 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, della qualifica iniziale equiparabile per contenuto funzionale e per titolo di studio richiesto, all'attività espletata»;

art. 7, primo comma, limitatamente all'inciso: «e 25»;

art. 7, ultimo comma;

art. 8;

art. 12, ultimo comma;

art. 24.

Art. 21.

L'onere derivante dall'attuazione dei titoli I e III della presente legge, valutato in lire 30.000 milioni, trova copertura a carico degli stanziamenti autorizzati, per l'esercizio 1981, dall'art. 30 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125.

All'onere derivante dall'attuazione del titolo II della presente legge, valutato in lire 22.000 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno 1981.

Art. 22.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 gennaio 1981

D'ACQUISTO

ALEPPO — SARDO — IOCGLANO — MACALUSO

(2267)

LEGGE 3 febbraio 1981, n. 10.

Provvedimenti intesi a razionalizzare il comparto industriale del trattamento dei prodotti agrumari e ortofrutticoli e la commercializzazione degli stessi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 7 *febbraio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PROVVEDIMENTI PER IL COMPARTO INDUSTRIALE AGRUMICOLO E ORTOFRUTTICOLO

Art. 1.

Sono ammesse ai benefici del presente titolo le aziende aventi sede e operanti nel territorio della Regione siciliana, nel settore del trattamento dei prodotti agrumari ed ortofrutticoli (selezione e calibratura, ceratura e confezionamento) ai fini della commercializzazione.

Art. 2.

Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, all'ampliamento e/o all'ammodernamento di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, rientranti nel comparto di cui al precedente articolo, sono concessi contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a far data dal 1° maggio 1980.

Art. 3.

Le voci di spesa ammissibili alle agevolazioni di cui al precedente art. 2 comprendono:

a) progettazione e direzione lavori;

b) oneri di urbanizzazione;

c) opere murarie, di allacciamento e assimilate, ivi compresa la sistemazione del terreno;

d) macchinari, impianti, attrezzature varie e mezzi mobili necessari anche per il trasporto in conservazione condizionata del prodotto, di nuova costruzione, singolarmente identificabili e a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;

e) contenitori di imballaggio per esportazione.

Le agevolazioni di cui alla lettera *e*) del presente articolo sono altresì concesse a favore delle cooperative di produttori agrumicoli e loro consorzi.

Art. 4.

Le opere, i macchinari, impianti e attrezzature di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente articolo sono soggetti al vincolo della destinazione produttiva per almeno cinque anni dalla data di concessione del contributo. L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo concesso ed il recupero delle somme liquidate.

Art. 5.

Con proprio decreto l'assessore regionale per l'industria determina, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, le modalità di ammissione e di erogazione del contributo di cui all'art. 2.

Titolo II

PROVVEDIMENTI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRUMARI E ORTOFRUTTICOLI

Art. 6.

Il penultimo comma dell'art. 21 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, è sostituito dai seguenti:

« I contributi di cui ai commi precedenti sono concessi per operazioni della durata massima di un anno.

I benefici previsti dai precedenti commi sono concessi soltanto ai produttori ed esportatori di agrumi e ortofrutticoli singoli, associati o riuniti in cooperative che dimostrino di avere applicato i contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore e che si impegnino al mantenimento dei livelli occupazionali in atto al 31 marzo 1979 ».

Art. 7.

Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dall'art. 21 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, integrato con l'articolo precedente, le istanze, corredate della necessaria documentazione, dovranno pervenire all'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca non oltre il 31 marzo 1981.

Art. 8.

In favore degli esportatori, dei commercianti agrumari e ortofrutticoli e dei produttori singoli o associati, aventi sede e stabilimenti per la commercializzazione ed operanti in Sicilia, che dimostrino di avere applicato i vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria e che si impegnino al mantenimento dei livelli occupazionali raggiunti nei singoli settori nell'annata precedente possono essere concesse anticipazioni pari al 95 per cento dell'importo dei premi di penetrazione e/o degli importi di restituzione a presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuta esportazione dei prodotti.

La durata dell'anticipazione non può superare la data di esazione dei premi di penetrazione e/o degli importi delle restituzioni di cui al comma precedente.

Dell'avvenuta anticipazione è data comunicazione all'ente erogatore. La mancata restituzione delle somme anticipate comporta, di diritto, la esclusione da ogni ulteriore analogo beneficio regionale.

Art. 9.

Per la concessione delle anticipazioni previste dal precedente articolo è istituito, presso gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione, un fondo a gestione separata la cui durata non potrà superare il periodo di anni due.

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare apposita convenzione intesa a disciplinare la gestione del fondo di cui al primo comma.

Per la suddetta convenzione si prescinde dal parere previsto dall'art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Gli istituti gestori sono tenuti a contabilizzare sui saldi giornalieri di cassa e versare direttamente in entrata al bilancio della Regione, alla fine di ogni esercizio finanziario, un interesse al medesimo tasso corrisposto ai sensi della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45 e successive modificazioni.

Il tasso d'interesse applicabile alle anticipazioni è pari a quello corrisposto alla Regione per il servizio di cassa. Le spese e gli oneri accessori relativi alla gestione, nonché l'ammontare delle eventuali perdite, sono addebitati al fondo di rotazione. Gli utili netti della gestione sono portati ad incremento del fondo stesso.

Per tutte le attività derivanti dall'attuazione della convenzione è attribuito agli istituti gestori un compenso annuo da corrispondersi al 31 dicembre in misura percentuale all'importo complessivo delle anticipazioni erogate.

Detto compenso *una tantum* è fissato nella misura dell'1,75 per cento ed è posto a carico dei beneficiari.

Art. 10.

Alla gestione del fondo di cui al precedente articolo sovraintende un comitato composto dai direttori generali del Banco di Sicilia e della Cassa centrale di risparmio V.E. o da loro delegati, dal direttore regionale dell'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e dai direttori regionali dell'assessorato regionale del bilancio e delle finanze preposti rispettivamente al bilancio e tesoro ed alle finanze e credito, il quale ultimo lo presiede.

Il comitato determina le modalità concernenti l'istruttoria bancaria, l'assunzione delle garanzie e l'estinzione dei finanziamenti.

La resa annuale del conto della gestione sarà effettuata con le modalità previste dall'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Art. 11.

I prestiti di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, da contrarre nelle forme previste dall'art. 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403, possono essere commisurati al quantitativo del prodotto di cui si prevede il conferimento da parte dei soci per una intera campagna, riferita ad un arco di 12 mesi.

I predetti prestiti potranno essere utilizzati in una o più soluzioni, sulla base del programma di conferimento e commercializzazione, ciascuna con durata non superiore a sei mesi e comunque non successiva al termine di 12 mesi dalla data del primo utilizzo.

I ricavi conseguiti dalla vendita dei prodotti conferiti dai soci dovranno essere versati a decurtazione delle anticipazioni ottenute il giorno successivo all'incasso degli stessi. Tali ricavi andranno versati negli appositi conti correnti accesi per l'utilizzo delle anticipazioni medesime.

L'inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta l'esclusione dai benefici dei citati articoli 18 e 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, per la campagna successiva.

Sono ammesse a fruire delle agevolazioni di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, anche le cooperative ortofrutticole e loro consorzi o associazioni di produttori, riconosciute queste ultime ai sensi della legge 21 luglio 1967, n. 622.

Relativamente ai prodotti non contemplati nei regolamenti CEE, l'anticipazione aggiuntiva di cui all'art. 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, sarà determinata in misura pari al 25 per cento dell'anticipazione stabilita in base alle norme sul credito agrario.

Il tasso di interesse a carico degli organismi beneficiari dei prestiti di cui agli articoli 18 e 19 della richiamata legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, sarà fissato dal comitato regionale per il credito e il risparmio in misura non superiore a quella prevista dall'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 105.

Alle cooperative agrumicole e ortofrutticole, loro consorzi ed associazioni dei produttori, queste ultime riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, sono applicabili le disposizioni di cui al precedente art. 8, fermo restando, a carico dei beneficiari, il tasso di interesse nella misura di cui al precedente comma.

Le disposizioni relative all'istituzione ed al funzionamento del conto corrente agrario previsto dalla legge 1° luglio 1977, n. 403, si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1981.

A decorrere dalla medesima data del 1° ottobre 1981 si applicano, altresì, le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del presente articolo.

Ogni norma in contrasto con il presente articolo è abrogata.

Art. 12.

Per le finalità della presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione, per il biennio 1981-82, la spesa complessiva di lire 41 mila milioni, di cui lire 32 mila milioni per l'esercizio finanziario 1981.

La spesa d lire 32 mila milioni a carico per l'esercizio finanziario 1981 è così ripartita:

lire 10 mila milioni per le finalità dell'art. 2;

lire 6 mila milioni per le finalità dell'art. 6;

lire 10 mila milioni per le finalità dell'art. 8;

lire 6 mila milioni per le finalità dell'art. 11, cui si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio 1981.

Per le finalità dell'art. 2 è altresì autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 10 mila milioni che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione nell'elemento di programma 06.02.02.03 « fondo speciale per il finanziamento di nuove e maggiori spese » (cap. 60751).

Art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 febbraio 1981.

D'ACQUISTO

D'ALIA — SARDO — GRILLO

(2268)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1980, n. **24**.

Integrazioni alla legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *dell'8 maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I servizi resi dal personale regionale presso la Regione, lo Stato ed altri enti pubblici vengono riconosciuti, ai fini economici e con decorrenza 30 settembre 1978, nella seguente misura:

cento per cento per i servizi prestati in carriere o qualifiche corrispondenti o superiori al livello funzionale regionale di inquadramento;

settantacinque per cento per i servizi resi in carriere o qualifiche corrispondenti al livello funzionale regionale immediatamente inferiore a quello di inquadramento;

cinquanta per cento per i servizi prestati nelle altre carriere o qualifiche corrispondenti.

Art. 2.

Sono abrogate le norme della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, e quelle di successive leggi integrative o modificative che siano compatibili con la presente legge.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile presumibilmente in complessive L. 20.000.000 farà carico al cap. 350 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1980.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 30 aprile 1980

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1980, n. **25**.

Disciplina dei servizi diagnostici extraospedalieri: laboratori d'analisi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *dell'8 maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rilevazione dei laboratori di analisi cliniche

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e con periodicità triennale, con riferimento ai piani sanitari regionali di cui agli articoli 55 e 56 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la giunta regionale, ai fini del rilascio delle autorizzazioni ad aprire, gestire, ampliare o trasformare laboratori d'analisi, effettua una rilevazione sui servizi di laboratorio di analisi.

Da tale rilevazione, per ciascuna zona socio-sanitaria di cui alla legge regionale 4 marzo 1976, n. 13, deve risultare:

a) il livello attuale di domanda di analisi e di quello prevedibile per il biennio successivo anche sulla base dei programmi;

b) la misura della potenzialità attuale di risposta delle strutture di laboratorio pubbliche e private operanti nella zona socio-sanitaria e di quella prevedibile in base ai programmi di interventi regionali o delle unità socio-sanitarie;

c) la indicazione emergente dal rapporto fra fabbisogno e disponibilità di prestazione, delle future necessità finalizzate alla realizzazione di una equa distribuzione territoriale della rete dei presidi di laboratori di analisi.

Art. 2.

Domanda di autorizzazione

Chiunque intende ottenere l'autorizzazione ad aprire, ampliare o trasformare un laboratorio di analisi, deve inoltrare istanza, in regola con le leggi sul bollo, dalla quale deve risultare:

a) il tipo ed il livello del laboratorio di analisi che si intende aprire, ampliare o trasformare a norma dell'art. 6;

b) l'ubicazione della sede;

c) la sede degli eventuali centri di prelievo e raccolta dei campioni da esaminare;

d) la planimetria, in duplice copia, dei locali del laboratorio e degli eventuali centri di prelievo e raccolta campioni in scala 1:100;

e) l'elenco, in duplice copia, delle analisi che si intendono effettuare;

f) elenco, in duplice copia, completo degli impianti e delle attrezzature di cui sarà dotato il laboratorio;

g) le generalità ed i titoli professionali dell'operatore laureato che assume la direzione tecnica del laboratorio;

h) i titoli e le qualifiche del personale che dovrà operare nel laboratorio;

i) dichiarazione di assunzione di responsabilità della direzione tecnica da parte del laureato preposto;

l) copia dell'atto di riconoscimento e le generalità del legale rappresentante se il richiedente è persona giuridica;

m) dichiarazione di assunzione di responsabilità del medico preposto ai prelievi sul corpo umano;

n) dichiarazione di non partecipazione in qualità di socio o di titolare unico alla gestione di altre strutture diagnostiche.

La domanda deve essere consegnata alla U.L.S. competente per territorio, la quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, la trasmette al dipartimento regionale sicurezza sociale insieme al proprio parere sulla opportunità di autorizzare la nuova struttura, motivato in base agli elementi di cui all'art. 1.

E' fatto divieto di istituire centri di prelievo e raccolta campioni fuori della U.L.S. in cui ha sede il laboratorio.

Nel caso in cui la zona socio-sanitaria, sede di eventuale centro di prelievo e raccolta campione, non coincida con quella ove ha sede principale il laboratorio di analisi, la domanda va presentata anche alle U.L.S. territorialmente interessate.

Art. 3.

Provvedimento di autorizzazione

La giunta regionale, sulla base del parere dell'U.L.S. competente per territorio, in caso di accoglimento della domanda, indica:

a) il tipo ed il livello di laboratorio di analisi e gli eventuali centri di prelievo e raccolta campioni che ritiene opportuno autorizzare;

b) gli eventuali adeguamenti necessari rispetto alle dotazioni illustrate nella domanda;

c) il tempo entro il quale il laboratorio deve essere posto in condizioni di funzionare.

Gli interessati, a comprova dell'avvenuta realizzazione del laboratorio, a norma degli articoli successivi e secondo gli adeguamenti indicati nella lettera b) del primo comma, dovranno presentare al presidente della giunta regionale, per il tramite del dipartimento sicurezza sociale, la seguente documentazione:

1) la denominazione del laboratorio che deve essere tale da non ingenerare equivoci con la denominazione degli istituti diagnostici pubblici;

2) l'ubicazione e l'elenco degli impianti e delle attrezzature;

3) l'elenco degli esami di laboratorio che si intendono effettuare, distinti per settore di attività;

4) le generalità, i titoli professionali e la qualifica di tutti gli operatori;

5) certificato di iscrizione all'Albo professionale dell'operatore laureato che assume la direzione tecnica del laboratorio ed i titoli di specializzazione o di esercizio professionale in attività laboratoristiche di cui al successivo art. 12;

6) l'orario di apertura al pubblico;

7) il regolamento interno di gestione;

8) la dichiarazione di assunzione della responsabilità dell'operatore laureato preposto;

9) il permesso d'uso dei locali (agibilità ed abitabilità);

10) ricevuta di versamento comprovante il pagamento della tassa di concessione regionale prevista dalla legislazione vigente;

11) le generalità, il certificato di laurea, di abilitazione all'esercizio professionale e di iscrizione all'ordine dei medici e la dichiarazione di assunzione di responsabilità del medico responsabile dei prelievi sul corpo umano.

Il provvedimento finale di autorizzazione è emanato dal presidente della giunta regionale.

L'autorizzazione è strettamente personale. Ogni trasferimento di titolarità deve essere preventivamente autorizzato dal presidente della giunta regionale.

I reparti di laboratori di endocrinologia o sezioni di endocrinologia aggregati ai laboratori generali che utilizzano sostanze radioattive sono soggetti altresì all'autorizzazione del presidente della giunta regionale di cui all'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Gli interventi sul corpo umano per operare prelievi di reperti, di sangue, ecc. devono essere eseguiti esclusivamente da un medico iscritto all'ordine professionale, che ne assume, pertanto, la responsabilità.

Art. 4.

Il titolare del laboratorio

Il titolare del laboratorio è tenuto:

a) a trasmettere al dipartimento regionale sicurezza sociale, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco del personale in servizio, il tipo ed il numero degli esami eseguiti nel corso dell'anno precedente;

b) a trasmettere al dipartimento regionale sicurezza sociale, in caso di assenza temporanea o di impedimento del direttore tecnico, la dichiarazione di assunzione delle funzioni e delle responsabilità di direttore tecnico del laboratorio da parte di un altro operatore laureato e abilitato alla direzione;

c) a trasmettere al dipartimento regionale sicurezza sociale tutte le variazioni di personale;

d) a trasmettere tempestivamente al presidente della giunta regionale, al presidente del consorzio socio-sanitario competente per territorio tutti i dati e le informazioni richieste e a partecipare e sottoporsi ai controlli di qualità programmati annualmente dalla Regione;

e) al pagamento della tassa annuale di apertura entro e non oltre il termine previsto dalla vigente normativa, pena la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 5.

Classificazione dei laboratori di analisi

I laboratori d'analisi possono essere di due tipi: generali e specializzati.

I laboratori generali svolgono tutti i principali esami di chimica clinica, di ematologia e dei fondamentali esami di sierologia.

Ai laboratori generali possono essere aggregate sezioni specializzate di batteriologia e sierologia, di endocrinologia, di citologia e istopatologia.

I laboratori specializzati si distinguono in laboratori di batteriologia e sierologia, di endocrinologia, di citologia e istopatologia.

Art. 6.

Centri o punti esterni di prelievo e raccolta campioni

L'attività di prelievo e raccolta dei materiali biologici (sangue, urine, feci, prelievi citologici, ecc.) costituisce parte integrante dell'attività dei laboratori d'analisi e viene effettuata a norma dell'ultimo comma dell'art. 3.

Eventuali strutture esterne al laboratorio utilizzate per il prelievo e la raccolta, per l'arco di tempo in cui si svolgono tali attività, sono da considerarsi strutture decentrate del laboratorio stesso. Cessata l'attività di prelievo e raccolta, i locali dei suddetti centri possono essere destinati ad altre attività sanitarie.

Un laboratorio di analisi non può funzionare da centro di prelievo e raccolta campioni per un altro laboratorio, ad eccezione di quei laboratori che, essendo privi di sezioni specializzate di batteriologia e sierologia, di endocrinologia, di citologia e istopatologia, possono prelevare e raccogliere materiali biologici da inviare per gli accertamenti del caso a servizi pubblici o privati autorizzati, ubicati preferibilmente nel territorio di utenza.

Art. 7.

Locali dei laboratori

I locali dei laboratori d'analisi generali o specializzati sono costituiti da:

1) un vano di attesa;

2) un vano per il prelievo e la raccolta dei campioni da esaminare;

3) un vano per la esecuzione delle analisi;

4) un vano attrezzato per il lavaggio della vetreria e per la sterilizzazione;

5) due servizi igienici di cui uno riservato agli utenti;

6) un ufficio per le attività amministrative.

Qualora, insieme al laboratorio di analisi, coesistano altre attività sanitarie, il vano di attesa e quello per l'ufficio possono essere comuni purchè opportunamente dimensionati.

I locali dei centri di prelievo e raccolta campioni sono costituiti da:

1) un vano di attesa;

2) un vano per il prelievo e raccolta dei campioni da esaminare;

3) un servizio igienico.

I locali e le apparecchiature e tutto quanto occorre per il corretto svolgimento dell'attività, devono soddisfare alle norme vigenti in materia di igiene e sanità, di prevenzione antincendio, degli infortuni e di igiene del lavoro, ivi comprese quelle relative alla sicurezza degli impianti ed alla protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i rischi delle radiazioni ionizzanti.

Art. 8.

Orario di apertura

I laboratori d'analisi devono rispettare l'orario indicato nel provvedimento di autorizzazione ed essere aperti al pubblico tutti i giorni non festivi.

I periodi di chiusura per consentire al personale di usufruire di congedi ordinari per ferie devono essere comunicati preventivamente al dipartimento regionale sicurezza sociale, con il parere espresso dall'U.L.S. competente per territorio.

Art. 9.

Registrazione ed archiviazione dei risultati degli esami

I laboratori di analisi devono essere provvisti di un sistema di registrazione delle indagini effettuate che riporti, giorno per giorno, il numero complessivo delle analisi svolte per ogni tipo di esame.

I referti delle analisi devono contenere il nome ed il cognome dell'interessato, gli esami svolti, il riferimento alle metodiche seguite ed i risultati con l'intervallo dei valori normali.

I dati di cui al primo comma e quelli risultanti dai referti consegnati agli interessati di cui al secondo comma devono essere conservati in un archivio del laboratorio per un periodo di tempo non inferiore a due anni, tranne che per le determinazioni dei gruppi sanguigni e fattore RH che devono essere conservati per almeno cinque anni.

Art. 10.

Il personale

Il personale del laboratorio d'analisi deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi vigenti e deve assicurare un minimo di ore di lavoro non inferiore a quello previsto dai contratti di lavoro per il personale dipendente dai laboratori privati di analisi mediche.

Art. 11.

Schemi organizzativi dei laboratori

Laboratori generali - Attrezzatura minima in dotazione:

a) superficie non inferiore a mq 100 utili;

b) attrezzatura minima:

frigoriferi: 2 (due);
congelatore a 20°C (può essere sostituito da freeser di un frigorifero);
deionizzatore o bidistillatore;
stufa a secco (250°);
autoclave (10 litri utili minimo);
un bagnomaria a 37°C;
un bagnomaria a 56°C;
bilancia tecnica;
due centrifughe (per almeno trenta posti);
un microscopio;
fotocolorimetro;
spettrofotometro per letture fino a 334-340 mm, con termostatazione incorporata regolabile a 25°, 30°, 37;
bilancia pesa persone e altimetro;
sistema di pipetaggio automatico;
agglutinoscopio;
diluitore automatico;
centrifuga per microematocrito;
fonometro a fiamma per K, Na, Li;
alimentatore e vasche per elettroforesi;
densitometro per lettura strisce elettroforetiche;
agitatori;
inceneritore;
armadi per vetreria e per i reattivi;
cappa di aspirazione;
banchi o banco di lavoro;
termostato;
coagulometro semiautomatico;
lavapipette automatico;
lavavetreria;

c) personale minimo:

un laureato responsabile del laboratorio;
operatori di cui almeno un tecnico di laboratorio (diploma di specializzazione universitario) e perito chimico con corso di perfezionamento per tecnici di laboratorio ed un preparatore di laboratorio.

Sezione di batteriologia e sierologia (di un laboratorio generale):

a) superficie utile adeguata ed indipendente;

b) attrezzatura minima:

un termostato;
un bagnomaria termoregolabile;
un frigorifero;
banco a flusso laminare verticale;
una stufa a secco (250°);
microscopio in campo chiaro;
una centrifuga;
microscopio in campo oscuro e per fluorescenza;
un diluitore automatico;
banchi o banco di lavoro;
un agitatore;
autoclave (20 litri utili minimo);
neferometro (consigliato);
armadi per vetreria e reattivi;

c) personale minimo:

un laureato munito di specializzazione o titolo equipollente o dal cui *curriculum* si possa dimostrare che abbia esercitato con continuità e per almeno due anni in un istituto universitario o servizio ospedaliero o laboratorio provinciale di igiene e profilassi - Reparto medico micrografico.

Sezione di endocrinologia (di un laboratorio generale):

a) superficie utile adeguata;

b) attrezzatura minima:

attrezzatura del laboratorio generale;
un bagnomaria termoregolabile;
frigorifero (almeno 200 litri) con termostato esterno;
centrifuga refrigerata;
agitatori;
diluitori;
fluorimetro o spettrofluorimetro;
cappa di aspirazione;
gas cromatografo (consigliato);
contatore di raggi gamma;
contatore di raggi beta (se necessario in rapporto al tipo di indagini che si intendono eseguire);

c) personale minimo:

un laureato.

Sezione di citologia e istopatologia (di un laboratorio generale):

a) superficie utile adeguata;

b) attrezzatura minima:

attrezzatura del laboratorio generale;
microtomo;
stufa a paraffina;
microscopio;
banco o banchi di lavoro;
vasche con coperchio in numero adeguato per le colorazioni fondamentali;

c) personale minimo:

un laureato.

Laboratorio di batteriologia e sierologia:

a) superficie utile non inferiore a mq 100;

b) attrezzatura minima:

frigorifero;
congelatore a —20°C;
deionizzatore;
stufa a secco (250°);
autoclave;
essiccatore vetreria;
termostato con atmosfera CO_2 al 10%;
bagnomaria a 37°C;
bagnomaria a 56°C;
bilancia tecnica;
centrifuga comune;
microscopio;

un microscopio in campo oscuro e per fluorescenza;
agitatore;
diluitore;
un banco a flusso laminare verticale;
armadi per vetreria e per i reattivi;
inceneritore;
cappa di aspirazione;
banchi o banco di lavoro;
neferometro (consigliato);

c) personale minimo:

un laureato responsabile del laboratorio;
due operatori di cui almeno un tecnico di laboratorio.

Laboratori di endocrinologia:

a) superficie utile (di cui un vano idoneo per le indagini utilizzanti radionuclidi) non inferiore a mq 100;

b) attrezzatura minima:

frigoriferi con termostati esterni;
congelatori a $-20^{\circ}C$;
deionizzatore;
distillatore e bidistillatore;
stufa a secco;
autoclave (20 litri minimo);
essiccatore;
bagnomaria termoregolabile;
bilancia tecnica;
bilancia analitica;
centrifughe di cui una refrigerata;
agitatori;
diluitori;
spettrofotometro per visibile e ultravioletto;
contatore per i raggi gamma e beta (quest'ultimo se necessario);
gas cromatografo (se necessario);
spettrofluorimetro;
cappa di aspirazione;
armadi per la vetreria e per i reattivi;
inceneritore;
banchi o banco di lavoro;

c) personale minimo:

un laureato responsabile del laboratorio;
due operatori di cui almeno uno tecnico di laboratorio o perito chimico (uno dei due operatori tecnici può essere altresì un tecnico di radiologia con indirizzo di medicina nucleare ovvero un perito fisico o nucleare).

Laboratorio di citologia e istopatologia:

a) superficie utile non inferiore a mq 100;

b) attrezzatura minima:

frigorifero;
bilancia tecnica;
stufa a paraffina;
microtomi di cui uno congelatore;
centrifuga;
microscopio;
armadi per vetreria e per i reattivi;
inceneritore;
banco o banchi di lavoro;
apparecchio automatico per « processing »;
vasche con coperchio in numero adeguato per le colorazioni fondamentali;

c) personale minimo:

un laureato responsabile del laboratorio;
due operatori di cui almeno uno tecnico di laboratorio o perito chimico.

Centri di prelievo e raccolta campioni:

a) superficie adeguata;

b) attrezzatura minima:

struttura e attrezzatura prevista per un ambulatorio medico, più due frigoriferi di cui uno portatile;

c) personale minimo:

un medico.

Art. 12.

Norme transitorie

I titolari di laboratori di analisi già autorizzati devono produrre al presidente della giunta regionale, tramite il dipartimento sicurezza sociale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, pena la revoca dell'autorizzazione, una richiesta di classificazione del laboratorio che intendono mantenere in esercizio, con allegata documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dalla presente normativa.

Dalla documentazione dovrà emergere:

a) la sede del laboratorio di analisi e degli eventuali centri di prelievi e raccolta campioni;

b) la planimetria dei locali in scala 1:100;

c) l'elenco completo delle attrezzature in esercizio, degli impianti installati e degli esami effettuabili;

d) il personale in servizio, i relativi titoli professionali, le qualifiche ed il tipo di rapporto di lavoro;

e) l'orario di apertura al pubblico;

f) copia dell'atto di riconoscimento e le generalità del legale rappresentante, se il richiedente è persona giuridica.

Il dipartimento sicurezza sociale, sulla base della documentazione prodotta, indica gli eventuali requisiti minimi non documentati e necessari all'adeguamento, assegnando un termine per provvedervi.

Al fine di salvaguardare i diritti acquisiti, è consentito che la direzione tecnica dei laboratori di analisi autorizzati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge venga assunta dagli attuali titolari o direttori tecnici, prescindendo dai requisiti di cui alla lettera b) dell'art 12.

Per quanto concerne la dotazione minima del personale tecnico (tecnici di laboratori o periti chimici o preparatori) di cui all'art. 13, l'adeguamento può essere conseguito anche utilizzando operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto negli ultimi tre anni e senza soluzione di continuità mansioni di tecnico di laboratorio o di preparatore.

Il presidente della giunta regionale, sulla base della documentazione prodotta, classifica ciascun laboratorio secondo quanto previsto dalla presente normativa.

Art. 13.

Le nuove convenzioni per le prestazioni specialistiche con i laboratori di cui alla presente legge, debbono rispettare le indicazioni contenute nel piano sanitario regionale e sono stipulate in conformità al disposto dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 30 aprile 1980

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1980, n. 26.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 dicembre 1978, n. 53, concernente criteri per la determinazione dell'orario di apertura e chiusura dei negozi ed esercizi pubblici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *dell'*8 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1978, n. 53, è così modificato:

« Ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la presente legge stabilisce i criteri per la determinazione degli orari di

apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande nonchè delle attività di commercio ambulante.

Spetta ai comuni determinare tale orario. Qualora non sia diversamente stabilito, ogni provvedimento del comune nella materia di cui alla presente legge deve essere adottato, sentito il parere delle rappresentanze provinciali di categoria delle organizzazioni sindacali nazionali dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio, dei venditori ambulanti e dei consumatori, ove esistono, tenuto conto delle esigenze del tempo libero delle categorie lavoratrici».

Art. 2.

All'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 1978, n. 53, sono apportate le seguenti modifiche:

il primo comma è così modificato:

« Salvo che nei casi espressamente previsti nella presente legge:

l'orario complessivo di apertura non può superare le 44 ore settimanali;

è obbligatoria nelle domeniche e negli altri giorni festivi la chiusura di tutti i negozi ed esercizi di vendita al dettaglio ed è altresì vietata ogni attività di commercio ambulante sia itinerante che a posto fisso ».

l'ultimo comma è integrato dalla seguente frase:

« Tale facoltà è estesa alla vendita delle sole bombole di gas per uso domestico nonchè alla vendita del pane da parte dei soli panifici ».

Art. 3.

All'art. 3 della legge regionale 21 dicembre 1978, n. 53, sono apportate le seguenti modifiche:

dopo il penultimo comma è inserito il comma seguente:

« I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono derogare dai suindicati limiti, fermo restando il rispetto delle 44 ore settimanali, ed adottare orari anche differenziati per zone, settori e categorie merceologiche ».

l'ultimo comma è così modificato:

« In occasione della commemorazione dei defunti e per un periodo massimo di giorni 20, i comuni possono fissare un diverso orario giornaliero di apertura e chiusura per gli esercenti di fiori, ceri, lumini e simili ovvero solamente per quelli che operano nei pressi dei cimiteri ».

Art. 4.

All'art. 4 della legge regionale 21 dicembre 1978, n. 53, sono apportate le seguenti modifiche:

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« I grandi magazzini in possesso di autorizzazioni amministrative per la tab. VIII sono equiparati agli esercizi di "Merci varie" a meno che l'attività prevalente non sia quella alimentare »;

dopo l'ultimo comma è inserito il comma seguente:

« Su richiesta degli interessati, è data facoltà ai comuni di includere nel settore "merci varie" le voci innanzi riportate sotto il titolo "beni strumentali" e viceversa ».

Art. 5.

L'art. 5 della legge regionale 21 dicembre 1978, n. 53, è così modificato:

« Al fine di rendere il più possibile uniforme gli orari di apertura e chiusura nella Regione e salvo quanto disposto dal successivo comma, i comuni fisseranno la mezza giornata di riposo infrasettimanale nel modo seguente:

per i comuni della provincia di Potenza:

giovedì pomeriggio per i settori "alimentari" e "merci varie";

sabato pomeriggio per il settore "beni strumentali".

Al comune capoluogo di Regione è data facoltà di stabilire un diverso riposo infrasettimanale.

I comuni della provincia di Potenza possono, in deroga a quanto stabilito nel comma precedente, fissare la mezza giornata di riposo infrasettimanale il lunedì mattina, limitatamente agli esercizi con vendita di generi di cui alle tabelle merceologiche II, III e IV allegate al decreto ministeriale 30 agosto 1971.

Per i comuni della provincia di Matera:

giovedì pomeriggio per il settore "alimentari", ad eccezione delle macellerie che osserveranno il riposo infrasettimanale il lunedì mattina;

lunedì mattima per il settore "merci varie", ad eccezione dei negozi di elettrodomestici e dei negozi abilitati alla vendita di gas liquido per bombole ed altri combustibili liquidi e solidi, i quali osserveranno il riposo infrasettimanale il giovedì pomeriggio;

sabato pomeriggio per il settore "beni strumentali".

I comuni della Regione possono diversamente stabilire la mezza giornata di riposo infrasettimanale limitatamente agli esercizi di fiori e piante e fissare apposita disciplina per gli esercenti fiorai operanti nei pressi dei cimiteri ».

Art. 6.

All'art. 8 della legge regionale 21 dicembre 1978, n. 53, è apportata la seguente modifica:

« il secondo comma è integrato, dopo la parola "anche", dalle seguente dizione "alle enoteche ed" ».

Art. 7.

L'art. 9 della legge regionale 21 dicembre 1978, n. 53, è così modificato:

«*Mercati.* — L'orario dei mercati deve essere limitato alla sola apertura antimeridiana nel rispetto del limite massimo delle 44 ore settimanali.

Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai mercati giornalieri in quei comuni nei quali, in forza di tradizione accertata dalla giunta municipale, il mercato si svolge anche nelle ore pomeridiane, semprechè non sia superato il limite massimo di apertura di 44 ore settimanali e le chiusure antimeridiana e serale si effettuino non oltre l'orario stabilito per i negozi appartenenti al medesimo settore merceologico»

Art. 8.

L'art. 10 della legge regionale 21 dicembre 1978, n. 53, è così modificato:

«*Commercio ambulante.* — Il commercio ambulante ivi compreso quello in forma itinerante deve osservare l'orario stabilito per i negozi appartenenti al medesimo settore merceologico.

I comuni, nel cui territorio si svolgono campagne periodiche stagionali di determinati prodotti deperibili, possono, per i periodi interressati, determinare un diverso orario, in deroga agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge, per la vendita esclusiva dei prodotti stessi.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, e dell'art. 1 della legge 19 maggio 1976, numero 398, non sono considerati esercizi ambulanti quelli che effettuano la vendita su aree pubbliche a mezzo di impianti fissati permanentemente al suolo».

Art. 9.

L'art. 11 della legge regionale 21 dicembre 1978, n. 53, è così modificato:

«Nel periodo compreso tra l'8 dicembre e la festività religiosa dell'Epifania e dal lunedì al sabato precedenti la domenica di Pasqua, i comuni, per tutti o per singoli settori merceologici, possono:

a) sospendere la chiusura infrasettimanale di mezza giornata;

b) sospendere la chiusura domenicale e festiva;

c) fissare un diverso orario di apertura e chiusura».

Art. 10.

All'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1978, n. 53, è apportata la seguente modifica:

« — la parola: "novanta" è sostituita dalla parola: "centoventi" ».

Art. 11.

L'art. 13 della legge regionale 21 dicembre 1978, n. 53, è così modificato:

« I comuni in cui si svolgono fiere, mostre ed esposizioni nonchè feste patronali, locali, sagre e manifestazioni varie hanno facoltà, per tutto o per parte del territorio comunale e per la durata della manifestazione, di determinare l'orario di

apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività commerciali in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge».

Art. 12.

L'art. 14 della legge regionale 21 dicembre 1978, n. 53, è soppresso.

Art. 13.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 30 aprile 1980

VERRASTRO

(2271)

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. **27.**

Modifiche allo statuto della comunità montana del Vulture, approvato con legge regionale 23 gennaio 1975, n. 15.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 16 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi del 2° comma dell'art. 6 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, le seguenti modifiche allo statuto della comunità montana del Vulture:

a) l'art. 11 è così modificato:

Il consiglio dura in carica cinque anni, secondo le normali tornate delle elezioni amministrative nazionali, e, comunque, fino alla ricomposizione della maggioranza dei consigli comunali costituenti la comunità. Sono considerati rappresentanti già eletti del nuovo consiglio ed entrano a far parte senza bisogno di ulteriore designazione i consiglieri nominati dalle amministrazioni comunali che non si rinnovano in sincronia con le normali tornate delle elezioni amministrative.

I consiglieri durano in carica fino alla loro sostituzione e, perdurando il loro mandato di consiglieri comunali, possono essere riconfermati. Essi decadono dalle loro funzioni col cessare, per qualunque motivo del loro mandato e vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono nominati.

In caso di scioglimento anticipato di un consiglio comunale la rappresentanza in seno alla comunità montana spetta al commissario.

I consiglieri che non intervengono a due sedute ordinarie consecutive del consiglio, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

La decadenza, è pronunciata dal consiglio dopo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza comunicata anche al comune di appartenenza.

Il consiglio, nella sua prima seduta, procede alla convalida della elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

b) l'art. 18 è così modificato:

Il segretario della comunità è nominato dal consiglio che ne stabilisce anche il trattamento economico.

Il segretario assiste alle sedute del consiglio e della giunta e redige i verbali sottoscrivendoli con il presidente.

Tiene i registri di contabilità della comunità montana.

Sovrintende a tutte le funzioni amministrative della comunità.

Il segretario, inoltre, roga i contratti di esclusivo interesse della comunità montana. Allo stesso sono attribuiti i diritti di rogito secondo le norme previste per i segretari comunali; a tal fine il segretario della comunità è equiparato alla qualifica di segretario capo (comuni classe 3ª).

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 13 maggio 1980

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. **28.**

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 20 giugno 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 16 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comma terzo dell'art. 7 viene così sostituito:

« Esso indica, inoltre, l'ammontare del fondo per l'attuazione degli interventi di cui ai successivi articoli 14, 15 e 16 comma secondo ».

Art. 2.

La lettera *c*) del primo comma dell'art. 16 è soppresso.

Il secondo comma dello stesso articolo è così modificato:

« Il piano regionale fissa annualmente:

1) il numero dei posti riservati agli allievi ammessi per concorso nelle strutture collegiali delle scuole secondarie superiori o nei Centri residenziali studenteschi istituiti dai comuni;

2) i requisiti per l'attribuzione dei posti e le modalità di erogazione delle rette, intere o parziali;

3) l'ammontare della retta per i convittori e per i semiconvittori, sentiti i consigli d'istituti interessati ».

Art. 3.

L'art. 22 è sostituito dal seguente:

« Il piano regionale relativo all'ultimo trimestre dell'anno 1980 ed all'anno 1981 è, in via transitoria, approvato dalla giunta regionale ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 13 maggio 1980

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. **29.**

Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 16 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della regione Basilicata è disciplinata, ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, nonché della chiusura per riposo, festività e ferie, dalle norme della presente legge.

Art. 2.

Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane della Regione, che non siano in servizio di turno, resteranno aperte per una durata complessiva di quarantadue ore diurne settimanali, suddivise per ciascun giorno da un intervallo per il riposo pomeridiano.

Nei giorni feriali tutte le farmacie rurali ed uniche della Regione resteranno aperte per una durata complessiva di trentotto ore diurne settimanali, suddivise in due periodi da un intervallo per il riposo pomeridiano.

Art. 3.

Tutte le farmacie urbane, rurali ed uniche non di turno, dovranno rimanere chiuse la domenica.

Art. 4.

Le farmacie urbane, rurali ed uniche fruiranno di una giornata di riposo settimanale da determinarsi con provvedimento del presidente della unità sanitaria locale competente per territorio, sentiti l'ordine provinciale dei farmacisti, i sindaci e gli ufficiali sanitari dei comuni interessati.

Art. 5.

Durante l'intervallo pomeridiano di cui all'art. 2, nei giorni feriali e festivi, il servizio farmaceutico dovrà così essere assicurato:

a) nei comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti, dalla farmacia di turno a battenti aperti;

b) nei comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti e con più di una farmacia, dalla farmacia di turno a chiamata;

c) nei comuni con una sola farmacia, a chiamata, esclusi i giorni di riposo.

Art. 6.

Nei giorni festivi il servizio farmaceutico sarà così svolto:

a) nei comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti, due farmacie di turno delle quali una ad orario continuo dalle ore 8 alle ore 22;

b) nei comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti, da una farmacia di turno a battenti aperti durante il servizio normale;

c) nei comuni con una sola farmacia, e nelle frazioni di qualsiasi comune, a turno con le farmacie più vicine a battenti aperti durante il servizio normale.

Art. 7.

Durante le ore notturne di qualsiasi giorno, feriale e festivo, il servizio farmaceutico sarà così assicurato:

a) nei comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti, dalla farmacia di turno a battenti aperti fino alle ore 22 ed a chiamata dalle ore 22 fino all'orario di apertura delle farmacie, con l'obbligo di pernottamento del farmacista in farmacia;

b) nei comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti, dalla farmacia di turno ed a chiamata;

c) nei comuni con una sola farmacia e nelle frazioni di qualsiasi comune, a chiamata, esclusi i giorni di riposo nei quali il servizio a chiamata viene assicurato dalla sola farmacia di turno.

Art. 8.

Per chiamata, si intende quella formulata dal cittadino munito di regolare ricetta medica, sulla quale il sanitario abbia fatto esplicita menzione del carattere di « urgenza » della prescrizione e vi abbia apposto la data, l'ora del rilascio e la firma.

Art. 9.

Gli orari relativi all'apertura e chiusura antimeridiane e pomeridiane delle farmacie ed il servizio notturno sono stabiliti dal sindaco del comune interessato, sentiti l'ordine provinciale dei farmacisti e l'ufficiale sanitario del comune.

I turni settimanali e festivi delle farmacie urbane, rurali ed uniche sono stabiliti dal presidente della unità sanitaria locale competente per territorio, sentiti l'ordine provinciale dei farmacisti, i sindaci e gli ufficiali sanitari dei comuni interessati.

Art. 10.

Le farmacie urbane e rurali aperte al pubblico osservano una chiusura per ferie annuali non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni, di norma consecutivi o suddivisi in due periodi, secondo modalità e turni stabiliti dal presidente della unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 11.

All'esterno di ciascuna farmacia, in posizione ben visibile, deve restare permanentemente esposto al pubblico un cartello indicante l'orario di apertura e di chiusura giornaliera, la giornata di chiusura per riposo settimanale e la farmacia che è di turno.

Art. 12.

Entro il trentesimo giorno dopo la data di pubblicazione della presente legge, il presidente della unità sanitaria locale competente per territorio, ed i sindaci debbono emanare i provvedimenti di competenza ai sensi e per gli effetti delle presenti disposizioni.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 13 maggio 1980

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. **30**.

Definitiva assegnazione agli uffici regionali ed agli enti locali del personale messo a disposizione della Regione in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 16 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Campo di applicazione e oggetto del provvedimento

La presente legge disciplina la definitiva assegnazione agli uffici regionali ed agli enti locali del personale di ruolo e non di ruolo dipendente dall'amministrazione dello Stato e dagli enti di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, incluso nei contingenti posti a disposizione della Regione in attuazione del decreto medesimo e della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 2.

Assegnazione definitiva del personale

Il personale di cui al primo comma dell'articolo precedente, è assegnato agli uffici regionali o, sentiti gli interessati, agli enti locali, singoli o associati, avuto riguardo alle esigenze derivanti dalla distribuzione delle funzioni trasferite o delegate alla Regione o attribuite agli enti locali per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'assegnazione definitiva agli uffici regionali del personale necessario per l'assolvimento delle funzioni trasferite o delegate alla Regione è disposta con deliberazione della giunta regionale.

La giunta regionale delibera, altresì, d'intesa con gli enti di destinazione, la ripartizione del personale destinato agli enti locali tra gli enti medesimi e la sua definitiva assegnazione ai singoli enti.

Art. 3.

Inquadramento negli enti di assegnazione

Il personale assegnato agli uffici regionali ed agli enti locali singoli o associati, ai sensi degli articoli precedenti, sarà inquadrato rispettivamente nel ruolo unico del personale regionale e nel ruolo organico del personale dell'ente di destinazione, con le modalità e la decorrenza che saranno stabilite con apposita legge regionale da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Rapporti finanziari

Fino alla data della definitiva assegnazione, disposta ai sensi della presente legge, la Regione rimborsa allo Stato od all'ente pubblico di provenienza, le spese sostenute dalla data dell'effettiva messa a propria disposizione del personale di cui ai precedenti articoli, ed assicura agli enti locali la provvista dei mezzi finanziari necessari per la copertura degli oneri relativi al personale da questi provvisoriamente utilizzato.

Art. 5.

Oneri finanziari

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati per l'anno 1979 in 500 milioni si provvede con lo stanziamento di cui ai capitoli 350, 352 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.

Art. 6.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 13 maggio 1980

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. 31.
Disciplina dei prezzi nella regione Basilicata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 16 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Attività dei comitati provinciali dei prezzi - Subdelega alle province

La Regione, a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, subdelega alle province l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'attività dei comitati provinciali dei prezzi.

Art. 2.

Limite territoriale dei comitati provinciali dei prezzi

I comitati provinciali dei prezzi, istituiti con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, attuano la disciplina dei prezzi nella regione Basilicata, distintamente, nell'ambito territoriale delle province di Potenza e di Matera.

Tali organi, anche per quanto concerne l'individuazione dei beni e servizi i cui prezzi sono sottoposti a controllo, agiscono nel rispetto delle direttive sinora emanate o che saranno emanate dal Governo, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) o dal Comitato interministeriale per i prezzi (C.I.P.).

Art. 3.

Composizione dei comitati provinciali dei prezzi

I comitati provinciali dei prezzi sono composti dal presidente dell'amministrazione provinciale che li presiede, dall'intendente di finanza, da un responsabile d'ufficio o da un funzionario del dipartimento assetto del territorio, dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio ed artigianato, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, da un responsabile d'ufficio o da un funzionario del dipartimento agricoltura e foreste, da un funzionario della camera di commercio, dal sindaco del comune capoluogo od un suo delegato, da tre rappresentanti delle categorie economiche designati dalla camera di commercio, da tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori e da un rappresentante della cooperazione di consumo.

Art. 4.

Poteri dei comitati provinciali dei prezzi

Nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, i comitati provinciali dei prezzi ed i rispettivi presidenti hanno i medesimi poteri e le medesime facoltà che spettano al C.I.P. ed al Presidente o Ministro delegato, limitatamente, quanto ai prezzi determinati dal comitato interministeriale, alle fasi di scambio successivo a quelle da esso considerate.

I provvedimenti dei comitati provinciali dei prezzi e quelli dei rispettivi presidenti sono sottoscritti da quest'ultimi.

Ai medesimi è data efficacia, nella provincia o nei comuni ai quali si riferiscono, mediante la loro pubblicazione nel foglio per gli annunzi legali (F.A.L.).

Art. 5.

Ispettori

L'amministrazione provinciale, su proposta del comitato provinciale dei prezzi, può nominare, tra i propri funzionari e, previo consenso dell'amministrazione di appartenenza, tra funzionari di altri enti pubblici, forniti di particolare competenza, ispettori che provvedano all'accertamento dei costi delle merci, dei servizi e delle prestazioni secondo le direttive del C.I.P.

Agli ispettori incaricati sono attribuiti i poteri e le facoltà di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.

Art. 6.

Segreterie dei comitati provinciali dei prezzi

Le funzioni di segretario del comitato provinciale dei prezzi sono esercitate dal funzionario componente appartenente alla camera di commercio.

Per il compimento delle istruttorie preliminari nelle materie di competenza del comitato provinciale dei prezzi e per l'esecuzione e la vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni del comitato medesimo, il segretario si avvale del personale eventualmente già comandato o distaccato in servizio presso l'ufficio di segreteria o che sarà richiesto in tali posizioni dal presidente del comitato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, prorogato con legge del 10 agosto 1974, n. 352.

L'ufficio di segreteria del comitato provinciale dei prezzi ha sede presso la camera di commercio.

Art. 7.

Commissione consultiva provinciale

I comitati provinciali dei prezzi si valgono di una commissione consultiva provinciale (C.C.P.) presieduta dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, commercio ed artigianato.

Tale commissione è composta da un funzionario per ciascuno dei seguenti uffici: intendenza di finanza, dipartimento assetto del territorio, ufficio provinciale dell'industria, commercio ed artigianato, ufficio provinciale del lavoro, dipartimento agricoltura e foreste, camera di commercio.

Fanno parte, inoltre, della commissione un rappresentante dei consumatori, dei produttori, dei commercianti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative, designati da quelle associazioni a carattere provinciale anche se prive di personalità giuridica, che siano interessate alla tutela delle categorie suddette, se esistono.

I componenti della commissione di cui al presente articolo sono nominati dal presidente del comitato provinciale dei prezzi.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal funzionario competente, designato dalla camera di commercio.

Art. 8.

Spese per il funzionamento dei comitati provinciali dei prezzi e delle commissioni consultive provinciali

Le spese per il funzionamento dei comitati provinciali dei prezzi e delle commissioni consultive provinciali sono a carico della Regione.

Salve le disposizioni statali che dovessero intervenire in esecuzione di quanto previsto dalla tabella *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, al fine di attuare la successione della Regione allo Stato negli arredi ed attrezzature degli uffici di segreteria dei comitati provinciali dei prezzi, la relativa consistenza sarà fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dalla camera di commercio e dall'amministrazione regionale.

La spesa di cui al primo comma valutata in lire 5 milioni annui farà carico al cap. 550 del bilancio 1980 e allo stesso o corrispondente capitolo dei bilanci successivi.

Art. 9.

Rinvio

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni dello Stato vigenti in materia.

Art. 10.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 13 maggio 1980

VERRASTRO

(2272)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811260)